

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale n. 32 del 4.2.2009
(Allegato A) al regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei servizi)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, DI RICERCA E CONSULENZA

ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO

Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 55 e 56, della L. 244/2007, come sostituiti dall'art. 46 del D. L. 112/2008, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della P.A. degli incarichi esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 D.L. 112/2008, nonché dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi riconducibili alle seguenti tipologie individuate dal codice civile:

1. I contratti di lavoro autonomo consistenti in prestazioni d'opera o di servizi, rese prevalentemente con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa aventi ad oggetto:

- lo studio per la soluzione di questioni inerenti l'attività amministrativa e acquisizione di una relazione scritta nella quale sono illustrate le eventuali soluzioni proposte ;
- la ricerca previa definizione del programma ;
- la consulenza per l'acquisizione di pareri;
- la collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

ART. 2 PRESUPPOSTI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) esistenza della copertura finanziaria.

In relazione al punto b), si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- l'assenza di risorse umane disponibili
- gli impedimenti di natura gestionale (per es.: accertata carenza di organico nel settore interessato, di natura strutturale e non occasionale).

Gli incarichi di collaborazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, possono essere conferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea magistrale o titolo equivalente; si prescinde dal titolo universitario esclusivamente nel caso in cui l'incarico riguardi ambiti e materie la cui specializzazione, pur richiedendo una conoscenza qualificata, non sia presente nell'offerta universitaria ovvero in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- b) esperienze professionali qualificate nelle materie oggetto dell'incarico.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

La necessità di fare ricorso ad incarichi esterni viene accertata dal Responsabile di Servizio interessato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellazioni interne, tenendo conto delle mansioni esigibili, l'Ufficio competente decide il ricorso ad una collaborazione esterna, verificando la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, definendo durata, luogo e oggetto della prestazione, operando eventualmente una ricognizione presso associazioni di categoria o ordini professionali, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

L'ufficio competente deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 relativa al programma approvato dal Consiglio.

ART. 4 CONFERIMENTO INCARICHI

Gli incarichi individuali di studio di ricerca e consulenza sono conferiti dai titolari di posizione organizzativa nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale.

Gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità sono conferiti sulla base degli indirizzi contenuti nel piano risorse- obiettivi approvato dalla giunta.

L'affidamento di un incarico in assenza dei presupposti di cui all'art. 2, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

ART. 5 CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il titolare di posizione organizzativa interessato individua i professionisti mediante procedura comparativa avviata con apposita determinazione in cui :

- Giustifica la necessità del ricorso all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno sulla base dei presupposti di cui all'art. 2.
- Definisce le caratteristiche richieste al lavoratore: titoli di studio; eventuali abilitazioni e iscrizione in albi professionali; esperienze professionali e ogni altro elemento utile.
- dispone, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione indicante: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo corrisposto; i titoli; i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché i criteri e le modalità di comparazione.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità dell'attività richiesta

L'avviso di selezione deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito del comune, fatta salva, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta di ulteriori forme di pubblicità.

ART. 6 SELEZIONE

Il titolare di posizione organizzativa, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico, effettua la selezione avvalendosi di un'apposita commissione dallo stesso nominata e presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. La commissione effettua la selezione:

a) o mediante valutazione dei titoli;

b) o mediante valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il rapporto di collaborazione è assegnato in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli secondo i criteri predeterminati nel bando, diretto ad accertare la maggior coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

titoli: 30 punti

colloquio 30 punti

Il colloquio si intende superato con votazione di almeno 25/30.

ART. 7 CONFERIMENTO INCARICHI NON PRECEDUTI DA AVVISO DI SELEZIONE

Possono essere conferiti incarichi di collaborazione in via diretta, senza avviso di selezione, nel rispetto di principi sopra esposti, nelle seguenti ipotesi:

- la selezione sia andata deserta o sia risultata infruttuosa;
- Le sole prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
- In caso di ricorso a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

ART. 8 INCARICHI ESCLUSI

Il presente regolamento non si applica a:

- gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelle inerenti attività notarili;
- incarichi di progettazione e direzione lavori regolati dal Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 163/2006;
- incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 9 STIPULA CONTRATTO

Il rapporto instaurato a seguito del conferimento dell'incarico deve risultare da contratto scritto disciplinante:

- Oggetto dell'incarico e modalità di documentazione della prestazione svolta;
- Definizione del compenso;
- Durata dell'incarico;
- Penale per eventuali ritardi nell'esecuzione;
- Pagamento del compenso in relazione alla prestazione svolta;
- Cause di risoluzione anticipata del rapporto.

Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

ART. 10 LIMITE MASSIMO PER LA SPESA ANNUA

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, come modificato dal citato art. 46 del D. L. 122/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio di previsione approvato dal Consiglio, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

ART. 11 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI E TRASMISSIONE ATTI

L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 comma 54 L. 244/2007. L'avviso dovrà contenere le generalità dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, l'ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto a tale adempimento.

Gli atti di affidamento di incarichi, di cui al presente Regolamento, se superiori a € 5.000,00 sono trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005.

Per gli adempimenti previsti a seguito dell'istituzione della Anagrafe delle Prestazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 127 Legge 662/1996 e dell'art. 53 comma 14 D. Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti. Tali elenchi sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.

Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengono da Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, l'Ente è tenuto a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza, i compensi erogati nell'anno precedente.

In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la documentazione inerente l'incarico dovrà essere trasmessa all'Ufficio Personale per la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono modifica e integrazione al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 17.04.2002 e sostituiscono interamente quelle approvate con deliberazioni n. 76 del 09.04.2008.

Per quanto non regolato dal presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente.